

Presidente Vice Presidente Marco Mazzoni Nicoletti Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli

Dirigente

Maurizio Santone

# Deliberazione n. 33 del 27 agosto 2025

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXX / AZIENDE RIUNITE TELEFONIA ED INTRATTENIMENTO S.R.L. (GU14/746225/2025)

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella sequente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	Х	
Stefano Rasulo	Х	
Enrico Beda	Х	
Edoardo Figoli	Х	

**Preso atto** altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Kusuma Cappellazzo, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "Funzioni del Presidente";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della I.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)" ai sensi del quale "Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999" (comma 1) e, in particolare, la "istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato Regolamento), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXX del 10/04/2025 acquisita con protocollo n. 0093145 del 10/04/2025;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**Considerato** che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquista agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

# 1. La posizione dell'istante

L'utente contesta il fatto che l'operatore abbia interrotto il servizio obbligandolo a cambiare gestore.

Il contratto prevedeva un servizio di 12 mesi, prepagato, che scadeva il 19.11.2025.

L'utente chiede, quindi, il rimborso di quanto non usufruito nel contratto che durava dal 19-11-2024 al 19-11-2025 pari a circa € 72,00=.

# 2. La posizione dell'operatore

L'operatore Aziende Riunite Telefonia e Intrattenimento s.r.l. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva a supporto della propria posizione

# 3. Motivazione della decisione

Preliminarmente è necessario specificare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento da parte del gestore, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dalla parte istante.

L'articolo 17, allegato A, della Delibera n. 203/18/Cons stabilisce che: "Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti All'esito delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste dell'istante non possano tuttavia essere accolte. Si deve innanzitutto rilevare che non risulta assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

La stessa Agcom, con la delibera n. Agcom 70/12/CIR, ha stabilito che in materia di onere della prova, "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente".

Risulta necessario in proposito evidenziare che in data 10 aprile 2025 gli uffici del Corecom chiedevano all'utente, tramite apposita richiesta inserita nel fascicolo documentale, di depositare, entro il 22 aprile 2025, il contratto stipulato con l'operatore o altro documento da cui risultasse l'entità del canone pagato anticipatamente e il periodo temporale coperto dal canone pagato in data 19 novembre 2024, richiesta che pur tuttavia rimaneva priva di riscontro.

A ciò si aggiunga che non è stato prodotto in atti alcun reclamo avente ad oggetto l'interruzione anticipata del servizio, contravvenendo a quel principio oramai consolidato e riaffermato sia da Agcom (delibere n.38/12/CIR; n. 69/11/CIR, n. 100/12/CIR, n. 113/12/CIR, n. 127/12/CIR, n. 130/12/CIR, n. 143/17/CIR) che dai Corecom (Corecom Emilia Romagna, delibera n. 385/2018; Corecom Calabria, delibera n. 256/18, delibera n. 257/18, Corecom Veneto, delibera n. 89/20), in virtù del quale a fronte di un qualsivoglia disservizio, l'utente è onerato

di provvedere ad una tempestiva segnalazione all'operatore al fine di metterlo nella condizione di intervenire e risolvere la problematica.

In assenza di segnalazione da parte del cliente il gestore non può, infatti, venire a conoscenza del supposto disservizio o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dal cliente.

In effetti, in presenza di qualsivoglia inconveniente, l'intervento del gestore è doveroso ed esigibile solo allorquando venga segnalato da parte del cliente.

In altri termini, l'onere della prova della risoluzione della problematica lamentata ricade sul gestore, ma è inconfutabile che sul cliente incomba l'onere della segnalazione del problema, come peraltro sancito dalla società in sede contrattuale e nella sua Carta dei Servizi, che elenca i vari canali di comunicazione messi a disposizione dalla società medesima.

Tutto quanto sopra evidenziato rende la domanda generica e non circostanziata, tale da impedire all'organo giudicante, di valutarne la fondatezza

**Tutto ciò premesso**, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

#### **DELIBERA**

- 1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXX nei confronti di Aziende Riunite Telefonia e Intrattenimento s.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.
- 2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
- 4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto<sup>(\*)</sup> Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(\*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

II verbalizzante Fto<sup>(\*)</sup> Kusuma Cappellazzo